

Esclusione dalla “white list” per legami familiari pericolosi

Data di pubblicazione: 7 gennaio 2017

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA – sentenza 5 gennaio 2017* (sulla legittimità o meno dell'esclusione dall'elenco dei fornitori della Prefettura, facendo riferimento ai legami familiari tra gli amministratori della società interessata e quelli di altre società operanti nello stesso settore).

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZ. I – sentenza 5 gennaio 2017 n. 7 – Pres. Conti, Est. Verlengia - G.M.C. Immobiliare Srl (Avv.ti Zoppolato, Canta e Bertoi) c. Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia (Avv.ra Stato) – (respinge).

Contratti della P.A. – Elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. “white list”) – Diniego di inserimento – In relazione ai legami familiari tra i due soci della società che ha chiesto l'iscrizione nell'elenco e gli amministratori di altre società operanti nello stesso settore – Legittimità – Circostanza che i procedimenti penali non abbiano accertato la appartenenza alla criminalità organizzata – Irrilevanza.

E' legittimo il provvedimento con il quale la Prefettura ha respinto la richiesta presentata ai sensi dell'art. 5 bis legge n. 122/2012 da una società a responsabilità limitata di iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. “white list”) della Prefettura, facendo riferimento ai legami familiari tra i due soci della predetta società e gli amministratori di altre società operanti nello stesso settore, già raggiunte da interdittive antimafia, per rischio di infiltrazioni mafiose (1).

(1) Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che, nel caso di specie, non si trattava di mera frequentazione di soggetti malavitosi, ma di stabili rapporti con familiari e parenti le cui imprese sono state raggiunte da interdittive antimafia definitive e inoppugnabili e ciò è circostanza che certamente valorizza l'elemento della contiguità, connotandolo del requisito della stabilità e della pluralità dei rapporti (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 96/2013, in *LexItalia.it*, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2013/4774>).

D'altra parte, le conclusioni cui è giunta la Prefettura non possono ritenersi smentite dal fatto che i procedimenti penali ascritti ad un fratello non abbiano accertato l'appartenenza di quest'ultimo alla criminalità organizzata, dal momento che il rischio di condizionamento non richiede necessariamente la commissione, ed il relativo accertamento giudiziale, di reati da parte dell'imprenditore.

Sul punto la consolidata giurisprudenza ha statuito che “*Gli elementi posti a base dell'informativa antimafia possono anche essere non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione*” (v. da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 4230/2016).

Publicato il 05/01/2017

N. 00007/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00119/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

G.M.C. Immobiliare Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Angela Francesca Canta, Alberto Bertoi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Ollari in Parma, borgo Zaccagni, 1;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliato in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento datato 26/1/2015 con il quale la Prefettura di Reggio Emilia ha respinto la richiesta presentata da G.M.C. Immobiliare srl di iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. "white list") della Prefettura di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 5 bis legge 122/2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il verbale della riunione del Gruppo Operativo Interforze svoltasi in data 23 gennaio 2015;

nonché per la condanna

della Prefettura di Reggio Emilia-Ufficio Territoriale del Governo e per essa del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al risarcimento dei danni patiti e/o patienti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati;

con motivi aggiunti (depositati il 29 aprile 2016)

per l'annullamento

del provvedimento datato 12 febbraio 2016 con il quale il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia ha respinto la richiesta, presentata il 23 aprile 2015, di riesame e di revoca del provvedimento di diniego di iscrizione nella cd. white list ai sensi dell'art. 5 bis della legge 122/2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il verbale della riunione del Gruppo Operativo Interforze svoltasi in data 22 gennaio 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 30 marzo 2015 e depositato il successivo 24 aprile 2015, la società edilizia G.M.C. Immobiliare (d'ora in poi G.M.C.) impugna il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizio e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. "white list") della Prefettura di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 5 bis legge 122/2012.

Premette la ricorrente di essere stata costituita nel novembre 2004, su iniziativa dell'Arch. Giuseppe Todaro, a tutt'oggi amministratore unico, nonché proprietario delle quote, unitamente alla sorella sig.ra Maria Teresa Todaro, ciascuno per il 50%.

Avverso il suddetto provvedimento la G.M.C. articola il seguente motivo di doglianza:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94, d.lgs. 6.9.2011 n. 159, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 18 dicembre 1998, dell'art. 5 bis d.l. 6.6.2012 n. 74 (convertito in l. 1.8.2012 n. 122 e ss. modif. e integr.), dell'art. 3 l. 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d'istruttoria e motivazione carente/apparente, travisamento dei fatti, carenza d'attualità ed ingiustizia manifesta, per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'atto amministrativo nonché violazione degli artt. 3, 4 co. 1, 27 co. 2, 41 e 97 Cost., sostenendosi nel diniego che la società sarebbe esposta al rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa sulla base di circostanze ed elementi inidonei, benché suggestivi, a fondare il predetto giudizio. Tali elementi non integrerebbero nessuna delle situazioni che l'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, elenca come sintomatiche del tentativo di infiltrazione mafiosa ai fini della informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3. Essi si sostanziano invece nelle seguenti circostanze:

- i titolari delle quote di G.M.C. (vale a dire i succitati Arch. Giuseppe Todaro e la Sig.ra Maria Teresa Todaro) sono figli del sig. Raffaele Todaro e nipoti del Sig. Francesco Todaro, detentori, rispettivamente, del 95% e del 5% delle quote della società GIADA srl, destinataria di interdittiva antimafia emessa nel luglio 2010 e di provvedimento di rigetto dell'iscrizione nella white-list adottato nel gennaio 2013;

- il sig. Raffaele Todaro è stato anche amministratore unico del "Consorzio Primavera", anch'esso destinatario di interdittiva antimafia del luglio 2010, provvedimento quest'ultimo —sottolinea la Prefettura— che, così come quelli succitati adottati nei confronti di GIADA s.r.l., ha "superato il vaglio dell'autorità giudiziaria amministrativa".

Ad avviso della ricorrente, dette circostanze si sostanziano nei rapporti di coniugio e di parentela che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, sono insufficienti a fondare l'interdittiva ed esse, inoltre, attengono ad analoghi provvedimenti adottati nei confronti di società diverse ed ai rapporti del Consorzio con ditte con le quali la GMC non ha contatti. I precedenti penali del padre del ricorrente, inoltre, sono ora risalenti, ora di modesta entità, ora oggetto di intervenute archiviazioni e/o assoluzioni e non costituiscono prova della sua appartenenza e/o contiguità alla criminalità organizzata. Del pari irrilevante, oltre che inattuale, sarebbe la frequentazione, da parte del sig. Todaro Raffaele, di persone pregiudicate appartenenti alla cosca "Dragone", operanti nel Comune di Cutro, in quanto coniugato all'epoca con un componente della famiglia Dragone e da trent'anni residente lontano da detto Comune. Quanto al sig. Francesco Todaro, zio dell'amministratore della GMC, si tratta di persona incensurata, raggiunto dall'interdittiva per la ditta Giada solo perché quest'ultima partecipava al Consorzio Primavera di cui era procuratore speciale il fratello. Quanto alla madre, sig.ra Caterina Dragone, essa è legalmente separata dal marito da 15 anni e la figlia Maria Teresa non convive con la madre dal novembre 2013. La difesa della ricorrente censura inoltre i riferimenti all'interdittiva emessa nei confronti dell'impresa "La Fenice di Todaro Simone", quest'ultimo cugino dei titolari delle quote di G.M.C. e non fratello, come assume la Prefettura, in quanto figlio di Rosario Todaro e non di Raffaele Todaro. Quanto alla coincidenza delle sedi legali della società GMC, del Consorzio Primavera e della società Giada, tutte ubicate in Reggiolo alla Via Amendola 88, da essa non potrebbe desumersi alcun elemento significativo del condizionamento, né sarebbe stato esplicitato in cosa consisterebbero le rilevate cointeressenze economiche.

Il 15 maggio 2015 si è costituita la Prefettura la quale resiste nel merito contestando la fondatezza delle doglianze.

Il 29 aprile 2016 la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso il provvedimento datato 12 febbraio 2016 con il quale il Prefetto della Provincia di Reggio Emilia ha respinto la richiesta, presentata il 23 aprile 2015, di riesame e di revoca del provvedimento di diniego di iscrizione nella cd. white list ai sensi dell'art. 5 bis della legge 122/2012.

Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente deduce l'illegittimità derivata dai provvedimenti antecedenti gravati con il ricorso principale nonché l'illegittimità in via autonoma per i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 3 e 10 bis legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, buona fede e lealtà dell'azione amministrativa, violazione dell'art. 97 Cost., per omessa valutazione degli elementi e dei documenti portati dalla ricorrente a confutazione degli argomenti della Prefettura nel rifiutare l'iscrizione nella white list, nonché delle valutazioni operate dal giudice penale in relazione alla estraneità del sig. Raffaele Todaro alla attività della criminalità organizzata calabrese;

2) violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, buona fede e lealtà dell'azione amministrativa nonché dell'art. 97 Cost., in considerazione degli errori che avrebbero viziato le interdittive adottate nei riguardi del Consorzio Primavera e di Giada srl, poste a fondamento del provvedimento qui impugnato, nonché per la mancanza di attualità degli elementi posti a sostegno delle predette interdittive e di contatti diretti tra appartenenti ad organizzazioni criminali e l'Amministratore Unico della società ricorrente;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs 6.9.2011 n. 159, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 18 dicembre 1998, dell'art. 5 bis D.L. 6.6.2012 n. 74 (convertito in L. 1.8.2012 n. 122 e ss. modif. e integr.), dell'art. 3 L. 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d'istruttoria e motivazione carente/apparente, travisamento dei fatti, carenza d'attualità ed ingiustizia manifesta, per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'atto amministrativo e degli artt. 3, 4 ce. 1, 27 co. 2, 41 e 97 Cost., atteso che, con riguardo alla circostanza per la quale l'Arch. Giuseppe Todaro ed il padre Raffaele Todaro titolare, a sua volta, di altra ditta interdetta, entrambi in accordo tra loro, svolgerebbero, di fatto, la loro attività tramite ditta prestanome (Padana Costruzioni srl con sede legale in Reggiolo (RE)), alla quale è stata rigettata l'iscrizione nella white list, essa è inidonea ad avvalorare l'attualità dell'esposizione dell'impresa al pericolo in concreto di ingerenze mafiose, non trovando conferma l'ipotizzata costituzione della suddetta società al fine di aggirare l'interdittiva emessa nei confronti di G.M.C., in quanto la Padana Costruzioni è stata costituita il 23 gennaio 2015 ovvero prima dell'adozione del provvedimento di diniego qui impugnato e non successivamente.

Anche ai suddetti motivi aggiunti l'Avvocatura Erariale resiste, eccependo la carenza di legittimazione del ricorrente Giuseppe Todaro con riguardo al provvedimento di interdittiva che ha colpito la società Padana Costruzioni, dal momento che lo stesso non ricopre alcuna carica sociale nell'ambito di detta società.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Oggetto del ricorso è il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. "white list") della prefettura di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 5 bis legge 122/2012 della società G.M.C. Immobiliare (d'ora in poi GMC) di cui è amministratore unico e socio al 50% l'arch. Todaro Giuseppe e socia, per il restante 50%, la sorella Maria Teresa.

Avverso il predetto diniego, confermato dal rigetto della richiesta di riesame del 12 febbraio 2016, la società ricorrente, con plurimi motivi di gravame, contesta l'inidoneità degli elementi fattuali posti a base del provvedimento, in quanto si tratterebbe di circostanze in taluni casi errate, in altre inattuali e nel complesso prive di consistenza quanto ai supposti rapporti tra appartenenti ad organizzazioni criminali e l'Amministratore Unico della società ricorrente.

Le suddette censure sono infondate.

Il quadro indiziario su cui si basa il provvedimento qui gravato si fonda sui legami familiari tra i due soci della GMC e gli amministratori di altre società operanti nello stesso settore, già raggiunte da interdittive antimafia, per rischio di infiltrazioni mafiose.

L'arch. Todaro e la sorella Maria Teresa, titolari, in parti uguali, delle quote della GMC, sono i figli di Todaro Raffaele e Caterina Dragone (figlia di un boss della cosca Dragone) e nipoti di Todaro Francesco.

La GMC, al pari del Consorzio Primavera, amministrato da Todaro Raffaele, e della società Giada, le cui quote sono detenute al 95% da Todaro Raffaele e per il restante 5% dal fratello di quest'ultimo, Todaro Francesco, operano tutte nell'ambito edilizio ed hanno sede legale nello stesso immobile. Le cointeressenze economiche delle suddette società sono avvalorate dalla identità di sede e dallo svolgimento di attività analoghe.

Richiamando la stessa giurisprudenza citata da parte ricorrente, si fa notare che nel caso di specie non si tratta di mera frequentazione di soggetti malavitosi, ma di stabili rapporti con familiari e parenti le cui imprese sono state raggiunte da interdittive antimafia definitive e inoppugnabili e ciò è circostanza che certamente valorizza l'elemento della contiguità, connotandolo del requisito della stabilità e della pluralità dei rapporti (CdS III 96/2013).

Le conclusioni cui è giunta la Prefettura non possono ritenersi smentite dal fatto che i procedimenti penali ascritti a Todaro Raffaele non abbiano accertato l'appartenenza di quest'ultimo alla criminalità organizzata, dal momento che il rischio di condizionamento non richiede necessariamente la commissione, ed il relativo accertamento giudiziale, di reati da parte dell'imprenditore. Sul punto la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha statuito che "Gli elementi posti a base dell'informativa antimafia possono anche essere non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione" (v. da ultimo CdS III n. 04230/2016).

Quanto alla attualità degli elementi indiziari sui quali è stata basata la decisione si rileva che:

- la società Giada, al 95% del padre Todaro Raffaele ed al 5% dello zio, è ancora attiva e destinataria di interdittiva antimafia allo stato non revocata;

- la separazione di Todaro Raffaele dalla sig.ra Caterina Dragone, madre dell'amministratore della GMC, è vicenda relativamente recente, del 2010, e non assume particolare rilevanza atteso che Todaro Giuseppe risulta ancora residente nello stesso stabile della madre e lo stesso Todaro Raffaele ha spostato altrove la sua residenza ancor più di recente (solo nel 2013);

- i titolari della GMC sono poi cugini di Todaro Simone, titolare dell'impresa individuale "La Fenice", anch'essa destinataria di un diniego di iscrizione alla white list, impugnato avanti a questo Tribunale che ha respinto la richiesta sospensione per carenza di fumus boni iuris.

Lo scopo della white list, invero, non è quello di prendere atto delle risultanze del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti (scopo, appunto, già assolto da separati istituti previsti dall'ordinamento), quanto piuttosto quello di selezionare imprese che - in coerenza con l'aggettivo che le qualifica - risultino del tutto esenti da qualunque rischio, anche indiziariamente desunto, di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della criminalità organizzata (Cons. Stato, III, n. 1743 del 3 maggio 2016).

Nel caso di specie il giudizio prognostico sul rischio di infiltrazione mafiosa, sulla cui base è stata rifiutata l'iscrizione, si fonda, come rileva l'Avvocatura Erariale, sulla presenza di "un gruppo familiare che svolge la medesima attività imprenditoriale in modo coordinato, con evidenti cointeressenze societarie tra i vari fratelli, spostamenti di quote tra parenti, partecipazioni societarie nelle diverse società variamente denominate, sempre e comunque riconducibili alla famiglia".

La circostanza che il Consorzio gestito da Raffaele Todaro, padre dell'amministratore unico della GMC, e la società Giada, le cui quote sono detenute dal padre e dallo zio (fratello di Raffaele Todaro) dell'Amministratore Unico della società ricorrente, siano state entrambe raggiunte da interdittive definitive e ormai inoppugnabili è elemento significativo e non smentito.

Gli errori che, secondo la difesa della ricorrente, avrebbero inficiato i fatti a fondamento delle suddette interdittive, oltre a non smentire gli elementi di base del giudizio, ovvero i legami familiari e le comuni attività economiche dei soci della società ricorrente con soggetti (padre e zio) titolari di analoghe attività sospette di infiltrazione, sono irrilevanti nella parte in cui assumono a presupposto necessario l'accertamento giudiziale dell'appartenenza di Todaro Raffaele alla criminalità organizzata.

Secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio, in ragione della peculiarità del fenomeno mafioso, la valutazione prefettizia prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso e non postula la prova di fatti di reato, della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa o dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il tentativo eventuale di infiltrazione, avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa anche senza la prova che tale scopo si sia in concreto realizzato (vedi, ex multis, CdS III n. 04414/2013 e, più di recente, CdS III n. 01849/2016).

Il giudizio sulla legittimità di una informativa antimafia non si fonda su alcuna valutazione di colpevolezza nei confronti delle persone interessate, atteso che la ragione stessa della prevenzione mediante informative prefettizie risiede nell'esigenza di anticipare la soglia di tutela anche rispetto a fatti privi di qualsiasi rilevanza penale.

Nel caso di specie, la circostanza che il padre dei giovani soci della GMC non sia stato mai raggiunto da una condanna penale per reati associativi non è prova di assenza di condizionamenti da parte di soggetti che appartengono alle sue frequentazioni nel Comune di Cutro.

La madre dei proprietari della società ricorrente, Caterina Dragone, è poi la figlia di Antonio Dragone, capo della consorteria mafiosa operante in Cutro, ucciso in un agguato nel 2004. Nello stesso stabile della madre risiede l'amministratore della GMC, Giuseppe Todaro.

Il quadro indiziario complessivo fornito dalla Prefettura, anche depurato dalle imprecisioni denunciate da parte ricorrente, costituisce idonea base logico fattuale della ritenuta esposizione dell'attuale amministratore della società a condizionamento da parte di organizzazioni di tipo mafioso, in quanto concorre a rappresentare una vicinanza con gli ambienti della criminalità organizzata che, secondo l'id quod plerumque accidit, depone per la sussistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., 16-11-2016, n. 398).

Né appare sindacabile l'aver fondato tale giudizio prognostico di probabilità anche, sebbene non solo, sugli stretti legami di parentela con la famiglia Dragone, la cui appartenenza alla criminalità organizzata (ndrangheta) risulta giudizialmente accertata, alla luce della notoria modalità di funzionamento su base familiare delle consorterie in questione.

Per quanto sopra osservato i provvedimenti impugnati devono ritenersi esenti dalle dedotte censure con le quali si lamenta l'insufficienza degli elementi posti a base del rischio di condizionamento mafioso, come anche della dedotta violazione dell'art. 84 d.lgs. 6.9.2011 n. 159.

L'art. 84 citato, nell'elencare le fonti da cui desumere "le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3", menziona tra gli altri, al comma 4, lett. d), "gli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto".

Alla previsione citata si aggiunge la disciplina sulla cosiddetta iscrizione nella "white list" di cui all'art. 5 bis, del d.l. 06/06/2012, n. 74 (contenente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"), articolo inserito dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, ove prevede che "Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".

E' quanto avvenuto nel caso di specie nel quale la Prefettura, prima di adottare i provvedimenti gravati, ha acquisito le risultanze dei verbali della riunione del Gruppo Interforze costituito ai fini dell'attività di monitoraggio ed analisi di eventuali infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post sisma in Emilia Romagna.

In detti verbali risultano riversate le notizie di cui agli accertamenti svolti dalle forze di polizia nel corso della suddetta attività, come si legge nella parte motiva di entrambi i provvedimenti, e su tale base, in conformità alla normativa sopra citata, il Prefetto ha respinto la richiesta iscrizione nella "white list" della GMC e la revoca di detto provvedimento.

Per quanto sopra osservato il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, poiché infondati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Anna Maria Verlengia Sergio Conti